

DELIBERAZIONE 17 OTTOBRE 2023
469/2023/R/GAS

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE E DEI
CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI FLESSIBILITÀ DELLA SOCIETÀ TERMINALE GNL
ADRIATICO S.R.L.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1268^a riunione del 17 ottobre 2023

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 459/2017 della Commissione, del 16 marzo 2017;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022 (di seguito: regolamento (UE) 2019/942);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive del 28 aprile 2006 (di seguito: decreto 28 aprile 2006);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 8 luglio 2020 (di seguito: decreto 8 luglio 2020);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente della Sicurezza energetica del 9 giugno 2023, n. 194 (di seguito: decreto 9 giugno 2023);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 168/06 (di seguito: deliberazione 168/06);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas e, in particolare, l’Allegato A alla medesima deliberazione contenente il “Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto” (di seguito: TIRG);
- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2018, 112/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 474/2019/R/gas e, in particolare, l’Allegato alla medesima deliberazione contenente la “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2020, 85/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 97/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 576/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 576/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 11 maggio 2021, 190/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 190/2021/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 355/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 355/2021/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2023, 286/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 286/2023/R/gas);
- il codice di rigassificazione della società Terminale GNL Adriatico S.r.l. (di seguito: ALNG o Terminale), approvato con deliberazione dell’Autorità ARG/gas 57/11 del 12 maggio 2011, come successivamente modificato e integrato (di seguito: codice di rigassificazione);
- la comunicazione di ALNG del 28 luglio 2023, prot. Autorità 49497 di pari data (di seguito: comunicazione 28 luglio 2023);
- la comunicazione di ALNG del 6 ottobre 2023, prot. Autorità 62817 di pari data (di seguito: comunicazione 6 ottobre 2023);
- la comunicazione di ALNG del 9 ottobre 2023, prot. Autorità 63457 di pari data (di seguito: comunicazione 9 ottobre 2023).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 164/00 prevede l’obbligo, per le imprese del gas che gestiscono infrastrutture di rete e terminali di Gnl, di consentirne l’accesso ai terzi che ne facciano richiesta;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 prevede che l’Autorità fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell’utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto (GNL);
- l’articolo 1, comma 20, della legge 239/04 prevede che il conferimento della quota residua delle capacità non soggette a esenzione sia disciplinato dall’Autorità sulla base di criteri stabiliti dall’allora Ministro delle attività produttive, ora Ministro dell’Ambiente della Sicurezza Energetica (di seguito: il Ministro);

- con il decreto 8 luglio 2020 il Ministro ha rideterminato i criteri in base ai quali l’Autorità definisce le procedure per l’assegnazione della quota di capacità non oggetto di esenzione per gli interconnettori non UE e i terminali di rigassificazione, e ha abrogato il decreto 28 aprile 2006;
- con la deliberazione 576/2020/R/gas, l’Autorità ha dato attuazione al decreto 8 luglio 2020, prevedendo tra l’altro che le imprese di rigassificazione oggetto del medesimo decreto, in ragione del fatto che esse non beneficiano del fattore di copertura dei ricavi, possano predisporre, assicurando la partecipazione dei soggetti interessati, e proporre all’Autorità per verifica e approvazione le relative modalità di attuazione, comprese le procedure concorsuali e i prodotti ritenuti più adatti a favorire la valorizzazione delle capacità disponibili;
- i criteri di conferimento della capacità residua per periodi infrannuali e i criteri di erogazione del servizio di rigassificazione sono contenuti nel TIRG, con il quale l’Autorità ha introdotto modalità di allocazione basate su criteri di mercato superando il previgente assetto basato sull’ordine di merito non economico;
- con il TIRG sono state introdotte misure, in particolare in tema di condizioni economiche di accesso, che tengono conto del fatto che il Terminale che offre capacità in conferimento benefici o meno del fattore di copertura dei ricavi e quindi goda di un meccanismo regolatorio che contiene i rischi associati a condizioni dei mercati del gas naturale e del Gnl sfavorevoli e tali da non consentire di coprire parte del ricavo tariffario con i proventi derivanti dall’allocazione della capacità;
- nello specifico, l’articolo 7, comma 1, del TIRG prevede che i prezzi di riserva della capacità offerta in conferimento, nei casi di impresa di rigassificazione che non beneficia del fattore di copertura dei ricavi, come nel caso di ALNG, siano definiti dalla medesima impresa; ciò nella prospettiva di garantire al Terminale di rigassificazione, che supporta per intero il rischio d’impresa, di adottare più liberamente le strategie commerciali ritenute più adeguate alla valorizzazione dei propri *asset*;
- l’articolo 12, comma 1, del TIRG prevede che le imprese di rigassificazione possano offrire servizi per la flessibilità che consentono, tra altro, di consegnare all’impresa di rigassificazione gas al PSV e ricevere un volume equivalente di GNL negli stoccaggi del Terminale;
- l’articolo 12, comma 2, del TIRG stabilisce che i servizi per la flessibilità sono offerti sulla base di corrispettivi definiti su proposta delle imprese di rigassificazione e approvati dall’Autorità, tenendo conto della stima dei costi incrementali associati alla disponibilità e all’erogazione del servizio nonché del costo della capacità di rigassificazione e della connessa capacità di trasporto la cui disponibilità o mancato utilizzo consente l’offerta e l’erogazione del servizio;
- l’articolo 12, comma 3, del TIRG, prevede che i ricavi derivanti dall’applicazione dei corrispettivi di cui al precedente alinea siano destinati:
 - a copertura dei costi incrementali, sino al raggiungimento di un importo massimo il cui valore è proposto dall’impresa di rigassificazione e approvato dall’Autorità;

- per la quota eccedente tale importo massimo, alla copertura dei ricavi riconosciuti per il servizio di rigassificazione relativi alle capacità non conferite ed eventualmente agli utenti del servizio di rigassificazione pro quota in base alla capacità di rigassificazione loro conferita e non utilizzata;
- il regolamento (UE) 2022/2576, che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas, all'articolo 12 prevede che gli utenti di impianti GNL che lo desiderino abbiano facoltà di rivendere la loro capacità contrattuale sul mercato secondario; e che i gestori di impianti GNL allestiscano, singolarmente o a dimensione regionale, una piattaforma trasparente e non discriminatoria di prenotazione o facciano uso di una piattaforma esistente che consenta agli utenti di impianti GNL di rivendere la loro capacità contrattuale sul mercato secondario.

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazione 28 luglio 2023, ALNG ha trasmesso all'Autorità, previa consultazione, una proposta di modifica del proprio codice di rigassificazione;
- le modifiche proposte riguardano:
 - a) l'introduzione del servizio di *Virtual Liquefaction* che consente agli utenti della rigassificazione e del trasporto di consegnare al gestore del Terminale un quantitativo di gas al PSV nel giorno in corso o quello successivo e di ricevere la disponibilità di un equivalente quantitativo di GNL negli stoccaggi del Terminale con successiva riconsegna in un periodo non superiore a 90 giorni. Il servizio, se disponibile, è offerto dal Terminale mediante procedure competitive trasparenti e non discriminatorie, ad un costo che, analogamente a quanto già previsto per il servizio di flessibilità, prevede una componente fissa di sottoscrizione (CSS) ed una variabile determinata in esito a procedure concorsuali (CRL);
 - b) l'introduzione di modalità operative volte ad ottimizzare la capacità e la sua distribuzione negli *slot* assegnati in fase di approvazione del piano annuale. Nei casi in cui le condizioni operative del Terminale lo consentano, gli utenti potranno richiedere spostamenti di capacità allocata all'interno degli stessi trimestri;
 - c) la ridefinizione delle tempistiche per la richiesta di scambi degli *slot* tra utenti, con *slot* non allocati e di scambi di capacità, finalizzata a rendere meno stringenti i termini per la presentazione delle richieste da parte dei medesimi utenti;
 - d) l'aggiornamento delle procedure di campionamento della composizione del GNL in conformità alle più recenti metodologie "*International Organization for Standardization*", dei valori tabellari relativi alle costanti di riferimento per l'analisi del GNL e delle unità di misura;
 - e) l'introduzione di una piattaforma elettronica di assegnazione della capacità di rigassificazione (compresa la capacità secondaria di cui all'articolo 12 del

Regolamento EU 2022/2576), denominata “Portale Asta” organizzata e gestita dal Terminale;

- alla consultazione hanno preso parte quattro soggetti, tra cui operatori di mercato e associazioni di settore; le osservazioni pervenute manifestano un diffuso apprezzamento per le modifiche che introducono il servizio di *Virtual Liquefaction* e per le nuove modalità operative che consentono di ottimizzare la capacità e la sua distribuzione negli *slot* assegnati all’utente nello stesso trimestre;
- in merito all’introduzione delle modalità operative di cui alla lettera b), alcuni soggetti hanno richiesto che la possibilità di distribuire la capacità tra gli *slot* assegnati possa avvenire su un arco temporale più ampio (l’anno) e non solo nel trimestre;
- in relazione all’introduzione del Portale Asta di cui alla lettera e), un soggetto ritiene sia preferibile che le procedure di conferimento si svolgessero sulla Piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (PAR) gestita dal Gestore dei mercati energetici;
- rispetto alle osservazioni sopra richiamate ALNG ha ribadito quanto segue:
 - con riferimento all’estensione delle modalità operative volte ad ottimizzare la capacità e la sua distribuzione negli *slot* assegnati oltre il trimestre, ALNG si è riservata di valutare, a valle dell’implementazione di questa prima modifica, e nel rispetto dell’integrità e della sicurezza delle attività operative, la possibilità di estendere tali misure dal trimestre all’anno;
 - la predisposizione di una piattaforma *in house* consentirebbe al Terminale di elaborare aste e procedure di allocazione di capacità in modo più flessibile, prevedendo per i partecipanti l’inserimento non solo del prezzo dell’offerta ma anche della quantità all’interno di un *range* predefinito. Inoltre, la piattaforma *in house*, nel rispetto dei più alti standard di *cyber security*, è stata predisposta per l’integrazione delle procedure di assegnazione dei servizi di flessibilità secondo le regole definite nel codice di rigassificazione di ALNG.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con comunicazione 6 ottobre 2023, ALNG ha trasmesso all’Autorità:
 - ai sensi del comma 12.2 del TIRG, una proposta per la valorizzazione dei corrispettivi dei servizi per la flessibilità, comprensiva di quelli relativi al nuovo servizio di *virtual liquefaction*; la proposta è predisposta in linea con quanto fatto nei precedenti anni per quanto concerne sia la struttura dei corrispettivi che il loro valore, ad eccezione del corrispettivo variabile per il servizio di stoccaggio temporaneo, il cui valore è aggiornato per tener conto dell’attuale livello di conferimento del terminale che determina la ripartizione dei costi del servizio su minori volumi disponibili per il servizio stesso;
 - ai sensi del comma 12.3, punto i., del TIRG, l’importo massimo dei ricavi dei servizi di flessibilità destinato alla copertura dei costi incrementali in misura pari al costo massimo annuale di riferimento per l’anno termico 2023/2024;

- la relazione tecnica prevista dal comma 12.4 del TIRG contenente l'aggiornamento della stima dei costi incrementali da sostenere ai fini dell'offerta del servizio di flessibilità per l'anno termico 2023/2024.

RITENUTO CHE:

- la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione di ALNG, come trasmessa con la comunicazione del 28 luglio 2023, sia coerente con le disposizioni del TIRG;
- sia pertanto opportuno approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione di ALNG come trasmessa in data 28 luglio 2023.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- la proposta, trasmessa da ALNG con la comunicazione 6 ottobre 2023, in materia di corrispettivi per i servizi di flessibilità sia coerente con le disposizioni dell'articolo 12 del TIRG;
- sia, altresì, coerente con le disposizioni dell'articolo 12 del TIRG l'importo massimo dei ricavi destinato alla copertura dei costi incrementali, come comunicato da ALNG in data 6 ottobre 2023;
- sia pertanto opportuno approvare la suddetta proposta prevedendone l'applicazione dall'entrata in vigore del presente provvedimento

DELIBERA

1. di approvare la proposta di modifica del codice di rigassificazione della società Terminale GNL Adriatico S.r.l. come trasmessa con la comunicazione del 28 luglio 2023 (*Allegato A*);
2. di approvare, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del TIRG, la proposta dei corrispettivi per i servizi di flessibilità, come trasmessa da ALNG con comunicazione del 9 ottobre 2023 (*Allegato B*);
3. di approvare, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del TIRG, l'importo massimo dei ricavi destinato alla copertura dei costi incrementali, come

- trasmesso da ALNG con comunicazione 6 ottobre 2023, posto pari alla stima del costo massimo annuale di riferimento per l'anno termico 2023/2024 (Allegato C);
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Terminale GNL Adriatico S.r.l.;
 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it ad eccezione dell'Allegato C, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili.

17 ottobre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini